



Città di Foggia
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 9 del 10/03/2021

OGGETTO: Misure contingibili ed urgenti a tutela della sicurezza e del decoro urbano in Piazzale Vittorio Veneto, Viale XXIV Maggio e zone limitrofe

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- la zona e le aree limitrofe ed adiacenti il Viale XXIV Maggio, nonché la Piazza Cavour e la Villa Comunale, cuore della città, contribuiscono all'affermazione dell'identità di quest'ultima, che deve essere di civiltà, di tranquilla convivenza e decoro anche alla luce delle peculiarità storiche, artistiche e culturali di Foggia;
- la vicinanza con la Stazione Ferroviaria e l'adiacente Nodo Intermodale "V. Russo", rispetto ai quali tali aree si trovano in situazione di continuità sotto il profilo dello sviluppo e della pianificazione urbanistica, e che costituiscono importante snodo di interscambio del traffico ferroviario nazionale, dove, quotidianamente, numerosi cittadini in entrata nella città di Foggia, ovvero in transito nell'attesa della partenza per la destinazione finale in ragione delle vicine mete ad alta densità turistica e di pellegrinaggio religioso rende indispensabile fornire alle stesse un'immagine improntata al decoro ed alla civile convivenza ed un adeguato livello di Sicurezza Urbana;
- conseguentemente i consistenti flussi turistici costituiti dal complesso dei viaggiatori in entrata nella città attraverso l'utilizzo della rete ferroviaria e dei vettori del trasporto pubblico e di linea su gomma, nonché di quelli che vi si trattengono in attesa di ripartire per raggiungere le località di destinazione sono indotti a frequentare, data la vicinanza con gli scali, le aree descritte in oggetto, delle quali l'asse costituito da Piazzale Vittorio Veneto, V.le XXIV maggio ed aree limitrofe, Piazza Cavour e la Villa Comunale costituisce compendio di rilevante interesse storico e culturale in ragione del fatto che vi insistono edifici e monumenti di indubbia importanza;
- la posizione dell'area di Viale XXIV Maggio e delle vie limitrofe riveste un ruolo strategico all'interno del tessuto sociale cittadino con l'ubicazione nelle immediate vicinanze, come già illustrato, sia della Stazione ferroviaria che del Capolinea degli autobus cittadini ed extraurbani e la notevole frequentazione della stessa da parte di scolari, studenti, lavoratori pendolari, turisti ed ospiti e stante altresì la conformazione urbanistica dell'area, caratterizzata anche dalla presenza, nella parte prospiciente Piazzale Vittorio Veneto, di un lungo portico, che offre riparo dalle intemperie ed è dotato di numerose uscite che possono trasformarsi in agevoli vie di fuga durante i controlli da parte delle Forze dell'Ordine;
- la Stazione Ferroviaria e le zone limitrofe ad essa rappresentano luogo della cultura e della memoria da preservare in relazione ai tragici bombardamenti che investirono la città di Foggia nell'estate del 1943;

- che per tali motivi le aree cittadine sopra descritte sono state incluse tra i luoghi soggetti a particolare tutela di cui all'art. 27-bis del Regolamento di Polizia Urbana così come integrato con D.C.C. n. 2 del 13/02/2020, in esecuzione del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, così come convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare l'art. 9 (misure a tutela del decoro di particolari luoghi) comma 3 che prevede che "i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, siti monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo";

CONSTATATO che nell'ambito delle medesime aree:

- continuano a riscontrarsi criticità diffuse per cause diverse, ma in particolare per la frequentazione e costante stazionamento in forma aggregata, fino all'assembramento, di soggetti che, pur senza porre in essere specifiche attività occupano i marciapiedi bivaccandovi, ovvero risultano intenti al consumo di bevande alcoliche e non acquistate per asporto, ovvero al consumo di cibo all'aperto in strada, lungo i marciapiedi e sui gradini d'ingresso dei portoni degli stabili adibiti a civile abitazione;
- è stato accertato, nel tempo, in diretta correlazione con i comportamenti descritti, e, da ultimo, in occasione di un intervento della polizia locale posto in essere in data 22 settembre 2020 al fine di far cessare taluni dei comportamenti descritti;
- tali comportamenti in alcuni casi degenerati in episodi criminosi (risse, rapine, lesioni personali, danneggiamento, atti contrari alla pubblica decenza) e condotte illegittime sotto il profilo della rilevanza amministrativa, con grave pregiudizio alla fruizione ed in particolari casi alla stessa possibilità di accesso alle stesse aree da parte dei cittadini, turisti e visitatori, che provocano concreto ed immediato pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- tali circostanze ed eventi sono puntualmente documentati da numerosi e ricorrenti atti (esiti di controlli, verbali di violazioni amministrative ed al Codice della Strada, sequestri, ordini di allontanamento ecc...) posti in essere dalla Polizia Locale di Foggia e correlativamente evidenziati da esposti di comitati spontanei di quartiere, associazioni di tutela dei consumatori, atti dei Consiglieri Comunali ecc.;
- tra i comportamenti che pongono a rischio l'incolumità dei cittadini si evidenziano anche, per effetto del consumo smodato di bevande alcoliche, il frequente impiego di bottiglie, utilizzate come oggetti contundenti in risse e litigi nonché l'abbandono di residui di cibo e del materiale di confezionamento dello stesso con grave rischio per l'igiene urbana;
- tale modalità di consumo determina ostacolo e disagio alla circolazione pedonale, all'accesso agli edifici pubblici, di culto e residenziali ovvero in prossimità delle intersezioni con grave compromissione della circolazione stradale;
- nelle aree in argomento vengono svolti, con cadenza quotidiana, servizi di presidio della Polizia Locale e di controllo integrato del territorio di tutte le forze di polizia programmato in sede di Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia e definito settimanalmente presso la Questura di Foggia;

RILEVATO che tra le condotte accertate anche gli eccessi nel consumo di alcolici provocano concreti problemi di ordine pubblico, che pongono, quindi, a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, vista tra l'altro la presenza nell'area in questione di diverse attività commerciali del settore alimentare dedite anche alla vendita di bevande alcoliche e di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro e lattine che possono diventare strumenti di offesa se lasciati incustoditi, in frantumi e/o usati in modo improprio;

CONSIDERATO, tra l'altro, che nelle suddette aree si presentano in maniera diffusa i fenomeni di permanenza e bivacco di gruppi di persone che sistematicamente abbandonano i contenitori delle bevande consumate, alcoliche e non, con grave nocimento al decoro urbano ed ambientale, ma soprattutto con

disturbo della quiete e dell'ordine pubblico;

APPURATO che i comportamenti riprovevoli e rischiosi per la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini sopra descritti, nonché le conseguenze che ne derivano, provocano altresì un danno all'immagine complessiva della Città e quindi alla sua identità sociale, storica, culturale ed artistica che nulla vuole condividere con situazioni di sciattezza e degrado ed ancor più di pericolo e di insicurezza, che vanno opportunamente ed ostinatamente contrastate;

RILEVATA la necessità:

- di intervenire urgentemente ai sensi dell'art 54 comma 4 TUEL in ordine alle aree in argomento mediante un provvedimento, contingibile e urgente, al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione in materia di incolumità pubblica, nonché di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (abusivismo, illecita occupazione di spazi pubblici, di violenza) anche legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti nelle medesime aree urbana;
- di emanare, quindi, un provvedimento contingibile e urgente a carattere temporaneo, dovendosi riscontrare gli effetti limitativi di cui alla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale;
- di fornire agli Operatori di Polizia uno strumento utile al contrasto del fenomeno descritto al fine di contribuire, non solo a rendere la zona meno degradata, ma anche maggiormente sicura, in linea con le previsioni di cui al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che:

- la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni illustrati e la conseguente attesa elevazione del livello di vivibilità e di sicurezza delle aree oggetto del presente provvedimento costituisce elemento rivestente carattere prioritario invocato da innumerevoli categorie di cittadini (residenti, commercianti ecc.);
- persistono frequenti e vibrante sollecitazioni alla Civica Amministrazione, delle quali è stato dato ampio risalto anche a mezzo stampa, per significativi interventi aggiuntivi a quelli già in essere tesi a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana con particolare riferimento alle aree oggetto della presente, nonché le reiterate segnalazioni che continuano a pervenire in merito alle precarie condizioni di vivibilità ed al degrado delle zone in argomento;

VERIFICATO che il fenomeno del consumo di bevande alcoliche genera anche risse per i più futili motivi, creando, quindi fenomeni di allarme sociale e le conseguenti condotte criminali ed illegali già ampiamente descritte è riscontrabile ed ampiamente documentato agli atti del Corpo di Polizia Locale;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48;

INFORMATO preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

VISTI gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

Che, a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino al 10 settembre 2021, nelle seguenti aree urbane:

- Piazzale Vittorio Veneto;

- Viale XXIV Maggio ed i tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da Viale Manfredi, Via Zara, Via Conte Appiano, Via Torelli, Via Scillitani, Via Monte Sabotino, Via del Carso, Via Redipuglia, ivi compresi i rispettivi tratti delle predette strade perimetrali;

E' VIETATO

1. il consumo, all'aperto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, di bevande in genere in bottiglie di vetro e lattine, di cibo e prodotti alimentari comunque confezionati, salvo che nei locali e nelle pertinenze dei pubblici esercizi, quando consentita dalle misure di contenimento del contagio da COVID19, a qualsiasi ora e per tutti i giorni della settimana;
2. l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere, residui di cibo e materiale per il confezionamento degli stessi (tovaglioli di carta, contenitori, carta oleata carta da imballo ecc...) al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle zone sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone;
3. la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 12:00 alle ore 08:00 di tutti giorni della settimana ovunque effettuata nell'area oggetto della presente ordinanza.

SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLA PRESENTE ORDINANZA:

- a) le violazioni dei divieti di cui ai precedenti punti "2)", "3)" e "4)" sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 con l'obbligo, secondo la condotta posta in essere, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione e conferimento a norma dei rifiuti lasciati e dei residui dispersi al suolo.

DA' ATTO

- che trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente resa ai sensi dell'art. 54 TUEL, il presente provvedimento non è soggetto alla comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- che, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Foggia anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

DISPONE

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione, venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Prefetto di Foggia per la sua diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farla osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Franco Landella